

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell'Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre

(Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Conclusa il 24 novembre 1997

Entrata in vigore il 1° gennaio 1998

Il signor Hans Ulrich Schweizer,

Capo divisione presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio,

– in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera –

e

il signor Alfons Brückner,

Direttore ministeriale presso il Ministero delle zone rurali (Ministerium Ländlicher Raum) del Land Baden-Württemberg,

– in qualità di plenipotenziario del Land Baden-Württemberg –

hanno convenuto, giusta il paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1, 2 e 5 dell'Accordo del 2 novembre 1977² tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore), modificato l'ultima volta dall'Accordo del 19 novembre 1991³, quanto segue:

Art. 1

L'Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

1. Al paragrafo 15 viene aggiunta la seguente terza frase:
«Per il calcolo dell'altezza delle reti vale la tabella di calcolo dell'altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie che costituisce l'allegato 2 del presente accordo».
2. Nel paragrafo 15b capoverso 4 viene soppressa la seconda parte della frase e la virgola viene sostituita da un punto.
3. Nel paragrafo 18 capoverso 2 seconda frase le parole «1° giugno» vengono sostituite dalle parole «16 maggio».
4. Il paragrafo 22 capoverso 1 viene modificato come segue:
«(1) Ai sensi del presente Regolamento sulla pesca l'ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2000 2352).

² RS 0.923.411 (RU 1978 1754)

³ RU 1992 1718

Mese	Calare del sole	Sorgere del sole
Gennaio	17 h 30	07 h 30
Febbraio	18 h 00	07 h 00
Marzo (ora solare)	19 h 00	05 h 00
Marzo (ora legale)	20 h 00	06 h 00
Aprile	21 h 00	05 h 30
Maggio	22 h 00	04 h 30
Giugno	22 h 00	04 h 30
Luglio	22 h 00	04 h 30
Agosto	21 h 00	05 h 00
Settembre	20 h 00	06 h 00
Ottobre (ora legale)	20 h 00	07 h 00
Ottobre (ora solare)	19 h 00	06 h 00
Novembre	18 h 00	07 h 00
Dicembre	17 h 00	07 h 30

Per notte viene inteso il periodo tra il calare e il sorgere del sole».

5. Il paragrafo 25 capoverso 5 è modificato come segue:
 - a) la frase seguente viene aggiunta dopo la prima frase:
«Nel battello non devono trovarsi più di 10 coregoni e 50 pesci persici per ogni pescatore sportivo»;
 - b) l'attuale seconda frase diventa la terza frase.
6. L'allegato seguente viene aggiunto all'Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore:
«Allegato 2 all'Accordo
Tabella di calcolo dell'altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, giusta il paragrafo 15 capoverso 1 terza frase

Altezza massima delle reti	Larghezza delle maglie in mm *	Numero delle maglie*
2 m	34	34
	38	28
	50	22
	60	18
	80	14
	85	12
5 m	42	64
	50	54
	60	46
	70	39
	80	34
	85	32

* Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore».

Art. 2

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Fatto a Berna e a Stoccarda, il 24 novembre 1997, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Ulrich Schweizer

Per il
Land Baden-Württemberg:

Alfons Brückner

2266